

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA MANIFESTAZIONE TEMPORANEA DENOMINATA NATALE A CITTADELLA**

## **Articolo 1 - Organizzazione e finalità**

1. La manifestazione denominata Natale a Cittadella è organizzata dal Comune di Cittadella.
2. Il presente regolamento è finalizzato a coniugare le necessità di rispetto, ordine, ornato, decoro e pulizia della Città con particolare riguardo al centro storico, con le iniziative di carattere natalizio quali attività sportive, turistiche, enogastronomiche, prodotti tradizionali, ludiche, e, più in generale, con l'offerta proveniente dal tessuto economico cittadino in grado di connotare in modo più pregnante la città promuovendo l'immagine del Comune di Cittadella.

## **Articolo 2 – Ubicazioni, modalità espositive, attività collaterali**

1. La manifestazione si svolge da fine novembre a fine gennaio di ogni anno , con orari minimi stabiliti con apposita ordinanza sindacale.
2. Le sedi della manifestazione sono nel centro storico di Cittadella.
3. I luoghi interessati dalla manifestazione potranno essere parzialmente o totalmente interdetti alla circolazione veicolare secondo un piano che verrà redatto a cura della Polizia Municipale che tenga conto delle esigenze di carico e scarico da parte degli espositori/commerciante, di montaggio delle casette, di allacci elettrici e quant'altro necessario allo svolgimento della manifestazione.
4. A cura del Comune potranno essere predisposti spazi espositivi e/o di vendita con o senza somministrazione di alimenti e bevande, da assegnare, tramite bando, ai soggetti di cui ai successivi articoli, costituiti da strutture "Casette" in legno munite di serratura in modo da allestire un "Mercatino Natalizio". Il numero delle casette è stabilito in base alla disponibilità delle stesse da parte del Comune.
5. Durante il periodo della manifestazione temporanea denominata "Natale a Cittadella", è vietato quindi il rilascio di ulteriori autorizzazioni temporanee per il commercio su aree pubbliche all'interno della cerchia muraria di Cittadella in occasione di manifestazioni temporanee fatte salve, rispetto a quelle già previste dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 11/04/2016 (vendita di abeti, libri fiori ecc).
6. Il Comune si riserva inoltre la possibilità di individuare tramite apposito bando un soggetto che curi l'installazione e gestione di una pista per il pattinaggio su ghiaccio o di altra attrazione da posizionare in Piazza Pierobon.
7. Il Comune individua l'area di Piazza Mons. Rossi e l'area di Piazza Martiri del Grappa per l'installazione di una o più attrazioni di spettacolo viaggiante i cui soggetti verranno scelti, anche'essi, tramite apposito bando.

## **Articolo 3 - Partecipazione**

1. Al "Mercatino Natalizio sono ammessi a partecipare come espositori/commercianti esclusivamente:
  - a) le imprese individuali o societarie in attività, regolarmente iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, in regola con la propria posizione contributiva nei confronti di INPS, INAIL o di altri istituti previdenziali e in possesso dei requisiti morali previsti dalle norme vigenti e nel caso di vendita di prodotti alimentari in possesso di uno dei requisiti professionali previsti dalle norme vigenti;
  - b) le imprese agricole in regola con la propria posizione contributiva nei confronti di INPS, INAIL o di altri istituti previdenziali ;
  - c) Enti ed Associazioni.
2. Oggetto dell'esposizione/vendita saranno prodotti o servizi inerenti alle festività natalizie, legati sia al settore alimentare, sia a quello non alimentare .

#### **Articolo 4 - Bando e domanda di ammissione**

1. Il bando per la partecipazione al Mercatino di Natale sarà pubblicato entro il 30 settembre di ciascun anno.
2. Per l'ammissione è necessario inoltrare agli uffici competenti del Comune di Cittadella, apposita istanza ai sensi di quanto verrà stabilito nel bando di cui al punto 1) del presente articolo.
3. Per la prima edizione del 2018 in bando verrà pubblicato entro il 15 ottobre.
4. I criteri di cui si terrà preferibilmente conto, saranno:
  - a) l'offerta economica a rialzo sulla base d'asta del prezzo di utilizzo delle casette (comprendente la fornitura di energia elettrica che rimane a carico del Comune) che verranno messe a disposizione dal Comune;
  - b) l'attinenza al clima natalizio dei prodotti venduti.
5. Il bando potrà prevedere di riservare una o più "casette" oppure spazi da assegnare ad Associazioni od Enti del territorio per scopi sociali o culturali.

#### **Articolo 5 - Assegnazione delle casette**

1. Le casette verranno assegnate secondo quanto verrà stabilito nel bando di cui all'art. 4 del presente Regolamento.
2. Il Comune di Cittadella assume l'onere di fornire l'energia elettrica.
3. In occasione di particolari e straordinari eventi che interessino l'area destinata al Mercatino di Natale, come lavori di straordinaria manutenzione o altri motivi di interesse pubblico, il Mercatino stesso verrà spostato in altra località con ordinanza del Sindaco e sotto la direzione della Polizia Municipale.
4. È fatto divieto di occupazione dell'area esterna agli spazi espositivi.
5. L'area interessata dovrà essere liberata da ogni ingombro prima dell'ora dello svolgimento del Mercatino a cura del comando Polizia Municipale;
6. Rimane a carico degli espositori/commercianti l'onere per il pagamento della COSAP ed eventuali altre forniture impiantistiche.

## **Articolo 6 - Condizioni di partecipazione**

1. E' vietata la cessione, sia pure parziale o a titolo gratuito, ed il subaffitto degli spazi espositivi. È altresì vietata l'esposizione di prodotti non indicati nella richiesta di partecipazione.
2. L'inosservanza di tali norme darà luogo alla chiusura dello spazio espositivo, senza rimborso della quota pagata per qualsiasi titolo e fatta salva la riparazione di ogni danno.
3. L'espositore/commerciante ammesso a partecipare al Mercatino di Natale, il quale non abbia effettuato il versamento delle somme stabilite nei termini previsti, decade automaticamente dal diritto di partecipazione e il Comune di Cittadella provvederà a sostituirlo con il successivo richiedente in graduatoria.
4. Gli spazi espositivi assegnati non occupati entro le 12:00 del giorno di inizio della manifestazione o lasciati senza sorveglianza o in stato di visibile incuria nel corso della manifestazione, saranno considerati abbandonati e il Comune di Cittadella potrà disporre, a sua discrezione, senza alcun obbligo di rimborso.
5. Per esigenze tecniche, strutturali, merceologiche o di qualsiasi altra natura, il Comune di Cittadella si riserva la facoltà di cambiare la casetta già concessa.

## **Articolo 7 - Modalità di utilizzo dello spazio espositivo**

1. Gli spazi espositivi dovranno essere tenuti aperti con la presenza dell'espositore/commerciante o dei suoi incaricati, durante l'orario di apertura al pubblico e per tutto lo svolgimento della manifestazione. In caso contrario il Comune di Cittadella declina ogni responsabilità derivante dall'inosservanza di tale disposizione, facendo altresì riferimento all'art. 6 punto 4.
2. In considerazione del fatto che l'abbandono della casetta prima della chiusura della manifestazione pregiudica la completezza dell'esposizione a danno dei visitatori, il Comune di Cittadella si riserva di non ammettere alle eventuali edizioni successive le imprese che incorrono in tale inadempienza.
3. A tutela dell'Ente, pertanto, il Comune di Cittadella dispone che l'espositore/commerciante versi contestualmente all'atto di conferma e di stipula del contratto di partecipazione al Mercatino di Natale una cauzione infruttifera di euro 200,00 (€ duecento/00), anche a mezzo di polizza fidejussoria, a garanzia dell'apertura senza soluzione di continuità di giorni e orari da fine novembre a fine gennaio. La cauzione infruttifera verrà interamente resa al termine della manifestazione all'espositore/commerciante che diligentemente avrà osservato l'orario e il periodo di apertura, fatte salve alcune eccezioni (per giusta causa, per comprovati motivi gravi di salute o comunque derivanti da fatti e cause che siano accettate discrezionalmente dal Comune di Cittadella). Diversamente la cauzione verrà trattenuta dal Comune di Cittadella, interamente o in proporzione ai giorni e alle ore di chiusura non prevista e/o in base al danno che tale inosservanza può aver causato.
4. Indicativamente il valore che il Comune di Cittadella tratterrà per la mancata apertura sarà di € 50,00 per i giorni prefestivi e festivi ed € 10,00 per quelli feriali.
5. L'introduzione di merci negli spazi espositivi è consentita, di regola, solamente nelle quattro ore precedenti l'apertura giornaliera della manifestazione fieristica. Alla stessa limitazione oraria viene sottoposto l'accesso degli autoveicoli degli operatori che potranno sostare nelle adiacenze di uno spazio espositivo assegnato,

unicamente per il tempo necessario alle operazioni di effettivo carico e scarico delle merci, salvo le eccezioni di volta in volta accordate.

6. Il Comune di Cittadella è esonerato da qualsiasi responsabilità circa danni, lesioni e ogni altra imputazione ai sensi dell'articolo 2043 e seguenti del Codice Civile, causati dal traffico e dalla sosta veicolare degli operatori.
7. L'espositore/commerciante rimane l'unico responsabile per ogni eventuale incidente o danno che dovesse verificarsi all'interno ed all'esterno della casetta.
8. Senza speciale autorizzazione scritta e rilasciata dal Comune di Cittadella è vietato a chiunque restare all'interno delle strutture durante le ore di chiusura.

## **Articolo 8 - Riconsegna dello spazio espositivo**

1. Lo sgombero di tutti prodotti in esposizione e di ogni altro materiale, può avere inizio solo dopo la conclusione della manifestazione e deve essere effettuato entro le 24:00 del giorno di chiusura, fatte salve diverse disposizioni emanate nel corso della iniziativa dal Comune di Cittadella. In difetto il Comune di Cittadella può procedere direttamente, a spese dell'espositore/commerciante, allo sgombero ed allo spostamento in altro luogo del materiale rimasto.
2. Per quanto previsto al comma precedente, il Comune di Cittadella ha facoltà, qualora se ne rilevasse la necessità, di abbattere porte, di forzare serrature, riservandosi il diritto di trattenere la cauzione fino al raggiungimento delle spese per gli eventuali danni.
3. È fatto obbligo all'espositore/commerciante di riconsegnare lo spazio espositivo nello stato in cui lo ha ricevuto, previo controllo del personale dell'ufficio tecnico del Comune di Cittadella.

## **Articolo 9 - Disposizioni generali**

1. L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di modificare le date di apertura e di chiusura del Mercatino e di fissare gli orari di apertura e chiusura degli spazi espositivi, senza che competa all'espositore/commerciante alcun diritto a reclamare danni di sorta.
2. Qualsiasi tipo di reclamo sarà preso in esame solo se comunicato per iscritto al Comune di Cittadella entro il giorno di chiusura della manifestazione.
3. La vendita con consegna immediata e differita dei beni e lo svolgimento dei servizi devono essere realizzati in stretta conformità al presente regolamento ed alla normativa vigente in materia di commercio e nel rispetto delle disposizioni di legge sotto il profilo fiscale, igienico-sanitario in essere per i pubblici esercizi, in particolare se si tratta di somministrazione di alimenti e bevande, diffusione di fumi e odori.
4. Nel caso in cui per motivi impreveduti, per cause di forza maggiore o per altra ragione di qualsiasi natura, la manifestazione programmata non dovesse potersi effettuare, le conferme di partecipazione si intenderanno automaticamente annullate e gli importi versati saranno restituiti alle aziende ammesse, senza nessun altro onere a carico dell'Ente; gli espositori/commercianti pertanto, come da previsione convenzionale, non potranno ricorrere contro il Comune di Cittadella a qualsiasi titolo o causa.
5. Nel caso in cui il Mercatino, dopo l'avvenuta apertura, dovesse venire sospeso

interrotto a causa di eventi impreveduti, all'espositore/commerciante non compete alcun diritto di reclamare danni, rimborsi per le spese sostenute per la locazione del posteggio, per l'allestimento della cassetta, per i costi organizzativi o a qualunque altro titolo sostenuti.

6. Il Comune di Cittadella avrà diritto di non ammettere, di annullare l'iscrizione, anche se è già avvenuta, o di escludere in qualsiasi momento l'espositore/commerciante che ritiene inadempiente o che abbia procurato danni di qualsiasi natura.
7. Nei confronti degli espositori/commercianti morosi, il Comune di Cittadella si riserva di agire ex articolo 2764 del codice civile per il recupero dei propri crediti.

## **Articolo 10 - Danni - coperture assicurative**

1. L'espositore/commerciante è responsabile di tutti i danni eventualmente causati alle persone e alle cose dai prodotti esposti, dai rivestimenti, dall'installazione di impianti elettrici, idrici, ecc. fissi e mobili, dalle costruzioni, dai materiali pubblicitari, dai mezzi di trasporto usati, dalle macchine in funzionamento, dal personale alle proprie dipendenze e da propri collaboratori.
2. In relazione a quanto sopra, all'espositore/commerciante compete l'obbligo di assicurarsi a cautela di tutti i rischi di responsabilità civile verso terzi.
3. Il Comune di Cittadella non risponde per furti eventualmente subiti dagli espositori/commercianti nel corso del Mercatino.

## **Articolo 11 - Allestimenti arredamenti**

1. Gli spazi espositivi vengono messi a disposizione senza arredamento e spetta all'espositore/commerciante di provvedere a propria cura e spese. Qualsiasi modifica del locale messo a disposizione si intende a carico dell'interessato e deve essere preventivamente autorizzata dal Comune di Cittadella.
2. L'allestimento degli spazi espositivi deve essere attuata in conformità alle disposizioni di legge, alla normativa in materia di sicurezza e da quanto previsto dal presente regolamento.
3. Gli espositori/commercianti devono in ogni caso porre in opera tutti gli accorgimenti ed i dispositivi atti alla prevenzione degli infortuni e degli incendi, all'attenuazione dei rumori, all'eliminazione dei cattivi odori e ad evitare l'emissione di gas o di liquidi.
4. Viene riconosciuto al Comune di Cittadella il diritto di procedere a verifiche e di far modificare o di far togliere gli allestimenti, in via di attuazione o già eseguiti, non conformi alle esigenze di sicurezza, di organizzazione del Mercatino o ritenuti non corrispondenti al decoro della manifestazione stessa.
5. È vietato:
  - a) collocare oggetti sporgenti sulle facciate, sulle pareti fisse esterne degli spazi espositivi;
  - b) incollare carte e avvisi sulla struttura e deteriorare, in qualsiasi modo, il materiale messo a disposizione.
6. Il disturbo acustico deve essere contenuto entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
7. L'espositore è direttamente responsabile nell'ambito del proprio spazio espositivo delle attività svolte e delle relative operazioni di allestimento e smontaggio per tutto

quanto è disposto dalla normativa in materia di sicurezza. Il Comune di Cittadella declina ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

## **Articolo 12 - Servizi tecnici - Norme generali**

1. Il Comune di Cittadella provvede all'illuminazione generale, interna ed esterna della manifestazione.
2. Il Comune di Cittadella declina ogni e qualsiasi responsabilità per incidenti, danni o pregiudizi o quant'altro possa accadere alle persone o alle cose a causa di allacciamenti abusivi alle linee elettriche, di cortocircuiti provocati o danni che comunque possano verificarsi durante l'allestimento, lo svolgimento o la smobilitazione del Mercatino.
3. Il Comune di Cittadella provvede all'eventuale servizio di sgombero neve fino a circa 1 m di distanza dagli spazi espositivi.
4. È fatto obbligo all'espositore/commerciante di depositare i materiali di scarto da far ritirare ai mezzi dell'azienda di igiene urbana in maniera ordinata e decorosa secondo i modi e tempi che verranno comunicati, fermo restando che sarà a carico degli espositori/commercianti il costo di asporto rifiuti e spazzamento dell'asfalto.
5. È vietato l'abbandono all'esterno della casetta di eventuali materiali provenienti dall'allestimento. In caso contrario il Comune di Cittadella provvederà in proprio alla pulizia addebitando il relativo costo all'assegnatario.

## **Articolo 13 - Impianti elettrici**

1. Ogni casetta sarà allacciata alla rete elettrica comprensiva di un punto luce per l'illuminazione interna e di presa della corrente elettrica.

## **Articolo 14 - Disposizioni finali**

1. Gli espositori/commercianti dovranno tassativamente uniformarsi al presente regolamento le cui clausole, con la firma della conferma di partecipazione, vengono accettate pienamente e integralmente dagli espositori/commercianti stessi.
2. Il Comune di Cittadella si riserva di stabilire ulteriori prescrizioni integrative (di ordine pubblico, sanità pubblica ecc.) che ritenga opportune per meglio regolare il funzionamento della manifestazione, che verranno contemplate nell'atto di autorizzazione all'occupazione della "casetta".
3. È fatto obbligo ad ogni altra persona o ditta operante nel Mercatino, di attenersi al presente regolamento ed a tutte le norme che verranno eventualmente successivamente stabilite.
4. L'inosservanza delle norme del presente regolamento darà diritto al Comune di Cittadella di assumere provvedimenti alternativi che possono comportare l'esclusione dalla manifestazione e l'ingiunzione di sgombero dello spazio espositivo. In questo caso nessun rimborso verrà riconosciuto e l'espositore/commerciante non potrà reclamare danni di sorta.

## **Art. 15 - Entrata in vigore del presente regolamento**

1. Il presente Regolamento è pubblicato unitamente alla deliberazione di approvazione ed entrerà in vigore ad avvenuta efficacia della stessa.

#### **Art. 16 - Rinvio**

1. Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari che disciplinano la materia.